

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28 NOVEMBRE 2001, N. 1512

**D. LGS. 22/97, ART. 28, COMMA 7 - PROCEDURE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI MOBILI PER IL RECUPERO E/O**

SMALTIMENTO DI RIFIUTI - DIRETTIVA.

(Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 12 dicembre 2001, n. 61)

(*omissis*)

la Giunta Regionale

(*omissis*)

delibera

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire i seguenti criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 7, dell'art. 28, del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, e per le comunicazioni ai sensi del medesimo articolo finalizzate allo svolgimento delle singole campagne di attività:

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- a) Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 7, dell'art. 28, del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, all'esercizio di impianti mobili di recupero e/o smaltimento di rifiuti, ai soggetti richiedenti che abbiano in Umbria la sede legale o quella di rappresentanza (in caso di società straniera proprietaria dell'impianto) è necessario presentare una istanza di autorizzazione alla Regione Umbria alla quale deve essere allegata una dettagliata relazione tecnica che, con riferimento alla tipologia dell'impianto, dovrà contenere i seguenti dati:
- definizione dei rifiuti trattati presso l'impianto, con specifiche indicazioni sulla loro provenienza, caratteristiche e relativa codifica; qualora sia previsto il trattamento di rifiuti pericolosi devono essere specificate le sostanze tossiche e/o nocive trattate;
 - descrizione del processo di trattamento;
 - caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
 - potenzialità nominale ed effettiva dell'impianto (in caso di funzionamento a cicli, durata degli stessi);
 - modalità di svolgimento dell'attività (ad esempio: deposito preliminare, sistema di alimentazione dei rifiuti, messa in riserva dei rifiuti trattati e tempistica del loro allontanamento, destinazione degli scarti, ecc.);
 - sistemi e dispositivi di captazione, raccolta e trattamento nonché caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei rifiuti prodotti, delle emissioni in atmosfere

ra ed eventuali dispositivi atti a contenere l'inquinamento acustico;

— attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto o che devono essere reperite nei siti in cui vengono svolte le singole campagne di attività;

— disegni e fotografie dell'impianto;

— documentazione amministrativa attestante l'identità del soggetto richiedente;

— relazione tecnica contenente le modalità generali per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura e ripristino del sito che si andrà ad utilizzare;

— individuazione del responsabile tecnico dell'impianto che dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

b) Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione ai sensi dell'art. 28, comma 7, nonché gli eventuali dinieghi, saranno inviate alle Province di Perugia e di Terni per le rispettive competenze e ai dipartimenti provinciali dell'ARPA e alle Regioni d'Italia.

e) Le attività di sola riduzione volumetrica non vengono autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/97 in quanto esplicitamente escluse all'art. 28, comma 7.

d) Agli impianti mobili di incenerimento dei rifiuti non si applica la procedura amministrativa di cui all'art. 28, comma 7, del D. Lgs. 22/97 e pertanto, per la loro realizzazione, installazione e gestione dovrà essere rispettata la procedura ordinaria di cui agli artt. 27 e 28 del citato D. Lgs. 22/97 e successive modifiche.

SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITÀ

- a) I soggetti, autorizzati dalla Regione Umbria o da altre Regioni, interessati allo svolgimento delle singole campagne di attività, in siti ubicati nel territorio della Regione Umbria devono inviare all'Amministrazione Regionale, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 28, comma 7 del D. Lgs. 22/97, allegando alla stessa copia dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo e, quando saranno in vigore i previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il relativo certificato. Copia della predetta comunicazione e della documentazione allegata va altresì contestualmente trasmessa, a cura dei soggetti interessati, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, competenti per territorio.

La comunicazione dovrà necessariamente documentare la compatibilità dell'impianto con le esigenze ambientali e territoriali relative al sito in cui verrà effettuata la campagna di attività. La comunicazione dovrà altresì contenere una relazione tecnica con le seguenti informazioni:

- la data di inizio e la durata della campagna di attività;

- la descrizione dettagliata del sito individuato per la campagna di attività, allegando una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, ivi compresa la destinazione urbanistica, i confini dell'area prescelta e gli eventuali sistemi di recinzione nonché indicazioni sulle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto il profilo ambientale ed igienico-sanitario, i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto;

- specifico diagramma che evidenzi, fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;

- i dati specifici inerenti l'attività (ad esempio: indicazione quali-quantitativa dei rifiuti trattati presso l'impianto, con specifiche indicazioni sulla loro provenienza, caratteristiche e relativa codifica, quantità e tipologia degli scarti e dei materiali risultanti dall'attività e loro relativa destinazione);

- le modalità di esercizio (in ordine allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche e alle eventuali analisi di controllo poste in essere);

- individuazione del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

b) Qualora l'impianto mobile sia finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti per le quali la vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale. In tale caso il termine di cui al successivo punto e) resta sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale.

e) Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 28, comma 7, del D. Lgs. 22/97 inizia a decorrere dalla effettiva e completa acquisizione degli elementi riportati sopra. La Regione, anche a seguito di specifica segnalazione effettuata dalla Provincia, dal Comune o dall'ARPA competenti per territorio, motivandone in ogni caso la necessità, può richiedere integrazioni alla documentazione presentata. In tal caso il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

d) Quando il sito prescelto, oggetto della comunicazione, non ricade in zone urbanisticamente classificate come industriale, artigianale o zona dedicata all'attività estrattiva, e quando il sito non sia stato

appositamente indicato allo scopo da ordinanze sindacali o altri provvedimenti amministrativi (ad esempio concessione edilizia per la demolizione), il soggetto richiedente deve unire alla comunicazione anche copia dell'autorizzazione del Sindaco con la quale lo stesso autorizza l'uso del sito indicato per lo svolgimento della campagna di cui alla richiesta.

e) In sede di valutazione delle richieste delle singole campagne di attività, la Regione, anche sulla scorta di osservazioni motivate eventualmente inviate da parte del comune interessato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede con Determinazione del Dirigente del Servizio "Prevenzione e Protezione dall'inquinamento. Smaltimento rifiuti, Informazione ed Educazione Ambientale" al rilascio del provvedimento autorizzativo o all'emanazione del provvedimento di diniego.

f) Per lo svolgimento delle campagne di attività dovrà essere accesa, per ogni singolo impianto mobile, e per ogni campagna di attività, una polizza assicurativa a responsabilità civile contro l'inquinamento, con massimale assicurato pari a L. 400 milioni, a favore della Regione Umbria.

g) Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, i soggetti interessati sono tenuti ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del D. Lgs. 22/97 (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto);

3) di comunicare il presente provvedimento alle Province, all'ARPA e ai Comuni al fine dell'osservanza delle indicazioni nello stesso contenute;

4) di pubblicare integralmente la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto il D. Lgs. 05.02.1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 91/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

Ricordato che l'art. 28, comma 7 del D. Lgs. n. 22/97, prevede che "gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza". Nella predetta disposizione si stabilisce inoltre che "per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 28 e l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative, oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa, nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica".

Ritenuto opportuno precisare preliminarmente il significato da attribuire all'espressione "ad esclusione della sola riduzione volumetrica" usata dal legislatore nazionale nel comma sopra riportato. Si ritiene a tale proposito che gli impianti dove viene effettuata l'attività di cui sopra siano quelli che provvedono esclusivamente alla riduzione del volume dei rifiuti mediante triturazione, pressatura o filtropressatura senza che tali operazioni modifichino l'originaria natura del rifiuto e la sua composizione chimica: in sostanza l'attività interviene per ridurre fisicamente singole tipologie di rifiuti. Pertanto, sulla base di quanto sopra si ritiene che gli impianti di sola riduzione volumetrica non siano da assoggettare alla procedura autorizzativa di cui al D. Lgs. 22/97, fatta salva l'eventuale applicazione delle procedure previste da altre disposizioni in materia ambientale;

Ritenuto altresì opportuno:

- precisare che per "impianto mobile di recupero e/o smaltimento di rifiuti" deve intendersi un impianto il cui esercizio è caratterizzato dall'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo, in luoghi diversi ed in funzione di specifiche e particolari esigenze puntualmente descritte al momento della comunicazione. Le caratteristiche proprie dell'impianto devono consentire l'immediato e agevole trasporto nei siti prescelti per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero o di smaltimento;
- escludere dall'applicazione della procedura amministrativa di cui all'art. 28, comma 7, del D. Lgs. 22/97, gli impianti mobili di incenerimento, in quanto si ritiene che la procedura sopra citata (autorizzazione e comunicazione) non consenta di valutare in modo completo tutti gli effetti, in particolare quelli ambientali, strettamente correlati all'attivazione di tali impianti. Pertanto, si ritiene

che in questi ultimi casi si dovrà procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 ed eventualmente, ove necessario, dovrà essere attivata la procedura prevista in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente n. 4903/VIA del 14.04.2000, avente per oggetto "Parere in merito all'applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti", in cui si precisa che:

- la procedura VIA è "attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato" e non dunque in sede di rilascio dell'autorizzazione dell'impianto mobile di cui all'art. 28, comma 7 del D. Lgs. 22/97. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento della singola campagna in un sito ben individuato;
- l'applicazione della eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto e dell'avvio della campagna e ciò fino all'espletamento della medesima;

Ritenuto opportuno far salva la procedura di valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla normativa vigente, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;

Richiamato il contesto normativo in cui sono inserite le disposizioni del più volte citato comma 7 dell'art. 28, in base al quale l'autorizzazione ivi prevista sembra configurarsi come una effettiva autorizzazione all'esercizio di una specifica attività. Appare ragionevole tuttavia ritenere che il suddetto provvedimento autorizzativo non costituisca una vera e propria approvazione progettuale, né tanto meno una omologazione dell'impianto, ma deve comunque comportare una preventiva e positiva valutazione d'ordine tecnico, quantomeno per le eventuali ricadute ambientali che lo stesso impianto potrebbe comportare;

Ritenuto necessaria, stante la peculiarità della procedura amministrativa delineata al comma 7 dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, la definizione della documentazione che deve essere presentata dall'interessato sia all'atto della formulazione dell'istanza di autorizzazione sia al momento dell'avvio delle diverse campagne di attività, al fine di poter fornire agli operatori e alle Amministrazioni competenti coinvolte, elementi coerenti e omogenei di valutazione;

Sulla base di quanto sopra esposto e in attesa di specifiche direttive nazionali in merito, si ritiene necessario definire come di seguito riportato le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, per gli impianti mobili di recupero e/o smaltimento dei rifiuti nonché i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:

(omissis) (Vedasi dispositivo deliberazione, punti 2), 3) e 4))